



**COMUNE DI TREBASELEGHE**  
- Provincia di Padova -

**Regolamento di Polizia Urbana**  
*(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 21 ottobre 2005)*

In vigore dal 18 novembre 2005



## REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI PRELIMINARI

##### Art. 1

##### **Ambito di applicazione**

Il presente regolamento disciplina le attività di Polizia Urbana nei limiti delle funzioni e dei poteri attribuiti da leggi e regolamenti.

La polizia urbana attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività ed il comportamento dei cittadini.

Le norme del regolamento di polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici, sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

##### Art. 2

##### **Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana**

Al servizio di Polizia urbana sovrintende il Sindaco, ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia locale e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art.57 del Codice di Procedura Penale, nell'ambito delle rispettive mansioni.

Salvo quanto disposto dall'art.13 della Legge 24.11.1981, n.689, gli appartenenti alla Polizia locale nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'Autorità Giudiziaria competente per fatti costituenti reato e di accertare ogni violazione amministrativa.

##### Art. 3

##### **Richiesta e rilascio di autorizzazioni**

Le richieste di autorizzazioni previste dal presente Regolamento devono essere indirizzate al Sindaco con domanda motivata, con l'osservanza delle Leggi sul bollo, firmata dai richiedenti e corredata dai documenti eventualmente prescritti.

Per decidere sull'istanza, il Sindaco può avvalersi degli organi tecnici del Comune e può assumere informazioni e disporre accertamenti.

Le autorizzazioni sono rilasciate con atto scritto dagli uffici competenti, secondo l'ordinamento interno del Comune.

Nel testo delle autorizzazioni o delle concessioni possono essere indicati limiti e condizioni da osservare.

Il titolare dell'autorizzazione deve osservare le prescrizioni particolari che l'Autorità Comunale ritenga di imporre. In caso di inosservanza, senza pregiudizio delle sanzioni pecuniarie previste, la predetta Autorità può sospendere o revocare, senza alcun rimborso, l'autorizzazione.

### TITOLO II

#### OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO

##### Art. 4

##### **Campo di applicazione**

Per occupazione degli spazi ed aree pubbliche o privati aperti al pubblico passaggio si fa rinvio alla regolamentazione rispettivamente prevista dalle norme del D.Lgs. n. 285/1992 (art. 20, occupazione della sede stradale) e dal vigente *Regolamento comunale per l'applicazione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche*, nonché quanto eventualmente previsto dal *Regolamento Edilizio* vigente.



Art. 5

**Sospensione e revoca delle concessioni**

In qualsiasi momento l'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, può, per iscritto, sospendere o revocare la concessione di occupazione di area o suolo pubblico, sia per inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, sia per mancato rispetto delle condizioni contenute nel permesso, licenza, o atto di concessione, ovvero per ragioni di viabilità o per altro motivo di interesse pubblico sopravvenuto.

Nei casi urgenti i funzionari e gli appartenenti alla Polizia locale possono ordinare verbalmente la sospensione della concessione, dando comunicazione al competente ufficio comunale.

Art. 6

**Modalità per il carico e lo scarico delle merci**

Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità, e ove tali operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico, occorre ottenere uno speciale permesso dal competente Comando di Polizia locale, il quale può subordinare la concessione alla osservanza di speciali modalità, ed anche rifiutarla per motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno o imbrattamento al suolo pubblico.

In ogni caso, effettuate le operazioni di scarico e carico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni stesse.

In caso di inosservanza, il Comune potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Art. 7

**Scarico di rottami e di detriti**

E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati dall'Amministrazione Comunale.

Qualsiasi trasporto attraverso le vie del Comune di materiali provenienti da demolizione o da scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimento o polverio, e in ogni modo nel rispetto della normativa vigente.

I depositi di materiale putrescibile devono essere mantenuti in stato da evitare odori nauseabondi.

Art. 8

**Proiezioni, audizioni e spettacolo su aree pubbliche**

Ferme le prescrizioni della legge di pubblica sicurezza circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non possono erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'autorità comunale.

Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura deve essere sottoposta a collaudo tecnico.

Art. 9

**Installazione di chioschi e edicole**

La concessione per erigere sul luogo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della visibilità agli incroci e curve e deve, al riguardo, essere sempre sentito il parere del Comando di Polizia locale.

**TITOLO III**

**NETTEZZA, DECORO ED ORDINE DEL CENTRO ABITATO**

Art. 10

**Disposizioni generali**

Tutte le cose, i manufatti, i luoghi privati, aperti o esposti al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti ed in stato decoroso a cura dei proprietari o concessionari.

E' vietata qualsiasi forma di imbrattamento e/o danneggiamento del suolo.



Art. 11

**Pulizia dei portici, dei cortili e delle aree scoperte degli edifici**

I portici, i cortili e le aree scoperte degli edifici devono, a cura del proprietario e degli inquilini, essere mantenuti puliti in modo da non causare disturbo a terzi, salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili.

Art. 12

**Sgombro della neve**

I proprietari e/o i conduttori di case hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombro della neve dai marciapiedi ad uso pubblico prospicienti i rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevicare e di rompere e coprire con materiale adatto antisdrucchiolevole il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettare e spandere sopra acqua che possa congelarsi.

E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai cortili.

Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari e/o conduttori di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno.

Art. 13

**Divieto di getto di opuscoli e foglietti**

E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti, compreso l'inserimento degli stessi sotto i tergicristalli delle autovetture.

Eventuali eccezioni devono essere autorizzate, per iscritto, dal Sindaco.

Art. 14

**Manutenzione degli edifici**

I proprietari dei caseggiati devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni, le scale, le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta che è riconosciuta la necessità assoluta dall'Autorità comunale.

E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, imbiancatura in genere, apporre visibili segnali per evitare danni ai passanti.

I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari di insegna.

Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si devono osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.

E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con matita, con carbone o altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.

Il Sindaco dispone per l'immediata cancellazione a spese del trasgressore.

I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre, l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza.

La potatura e/o sfalcio dell'erba deve essere effettuato anche nelle lottizzazioni in zone residenziali non ancora costruite.

E' fatto obbligo ai frontisti di potare la vegetazione delle sponde, ciglio di fossi o canali secondo quanto previsto dal vigente regolamento per la difesa e l'assetto del territorio.

Art. 15

**Ornamento esterno dei fabbricati.**

Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole e simili), posti sulle finestre o balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.



Art. 16

**Depositi in proprietà privata.**

Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio insindacabile del Sindaco, nuoccia all'estetica ed al decoro della città.

Art. 17

**Spolveramento di panni e tappeti.**

E' vietato scuotere, spolverare e battere dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili.

Nei cortili ed anditi interni lo sbattere e spolverare sarà consentito dalle ore 8 alle ore 10 del mattino.

Le operazioni che sono consentite dal presente articolo dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, né arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

Art. 18

**Pattumiere e recipienti con rifiuti**

E' vietato depositare e porre in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie od altri oggetti, fatta eccezione per quelli forniti dall'Amministrazione Comunale o ditta appaltatrice/concessionaria il servizio di raccolta dei rifiuti. Per questi ultimi, il deposito è consentito solo nei giorni di raccolta del singolo rifiuto (umido, plastica, vetro, ecc.).

Art. 19

**Viali, giardini pubblici e parchi.**

Nei viali, giardini pubblici e parchi è vietato:

- a) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, velocipedi, carretti, cavalli od altri animali eccettuati i cani, i quali devono essere sempre tenuti a guinzaglio e con museruola. I conduttori di cani devono essere costantemente muniti di idonea attrezzatura per l'asporto delle deiezioni, che una volta raccolte saranno conferite nei contenitori dei rifiuti;
- b) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua e rigagnoli;
- c) guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie e frutti;
- d) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o in ogni modo occupare i pubblici luoghi;
- e) dedicarsi a giuochi che possono recare molestia, pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dall'autorità;
- f) svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici.

E' consentito ai bambini, l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.

Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie e piazze del comune.

Art. 20

**Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo al decoro ed alla moralità**

E' vietato sdraiarsi sulla carreggiata delle strade o delle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici e delle chiese.

E' vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.

E' vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità.

Art. 21

**Altri atti vietati**

In tutto il territorio comunale è vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico:



- a) danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni, disegni e altro gli edifici pubblici e privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, i muri dei sottopassi e qualsiasi altro manufatto;
- b) gettare o lasciar cadere a terra e/o nei corsi d'acqua carta o altri oggetti o liquidi di qualsiasi genere;
- c) la lavatura e riparazione di veicoli o di altre cose mobili;
- d) collocare addobbi, festoni, luminarie senza apposita autorizzazione, salvo quanto previsto al D.Lgs.n.285/1992;
- e) installare, anche temporaneamente, lungo le banchine o, in ogni modo, sul suolo pubblico o aperto al pubblico, prefabbricati, cassette o altro per la consegna di bevande o altri oggetti senza apposita autorizzazione, salvo quanto previsto dal D.Lgs.n.285/1992;
- f) avvolgere, appoggiare, installare trespoli, sandwich o qualsiasi altra cosa a scopo pubblicitario e non, su alberi, arredi urbani, pali di illuminazione pubblica o impianti destinati alla viabilità, senza apposita autorizzazione, salvo quanto previsto dal D.Lgs. n.285/1992;
- g) abbandonare o lasciar vagare qualsiasi specie di animale;
- h) fare il bagno nelle fontane pubbliche;
- i) calpestare aiuole, cogliere fiori, manomettere piante o in ogni modo danneggiarle;
- l) eseguire bisogni corporali, sputare, in luogo pubblico o esposto alla pubblica vista;
- m) segare e spaccare legna sul suolo pubblico.

È altresì vietato a chiunque conferire nei cestini porta rifiuti stradali, rifiuti diversi da quelli occasionali prodotti sul posto e di piccola pezzatura.

#### Art. 22

#### **Caravan, autocaravan, tende, carri abitazione ed accampamenti**

È vietata la sosta dei nomadi sul territorio Comunale. Salvo quanto disposto dalla Legge della Regione del Veneto in materia di complessi ricettivi all'aperto e dal D.Lgs. n.285/1992, in tutto il territorio comunale, in aree pubbliche e private è vietata la sosta ai fini di campeggio e/o soggiorno anche temporaneo dei caravan, autocaravan, tende, roulotte, carri abitazione nonché il soggiorno occasionale con attrezzature da campeggio, in forma singola o collettiva.

Tale divieto non si applica per i carri abitazione al seguito e servizio dello spettacolo viaggiante limitatamente al periodo di esercizio della loro attività ed il tempo strettamente necessario al loro allestimento e smontaggio.

Il Sindaco può altresì vietare con apposito provvedimento il deposito e l'impianto di mezzi mobili e delle attrezzature sopra citate in aree private anche se collocate per fini diversi dal campeggio.

Il sindaco inoltre, potrà ordinare, con apposito provvedimento, lo sgombero coattivo dei mezzi e delle attrezzature di cui al presente articolo.

#### Art. 23

#### **Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico.**

Il Sindaco, quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro e alla morale o sia necessario nel pubblico interesse, può disporre la recinzione dei terreni confinanti col suolo pubblico.

E' comunque assolutamente vietato effettuare le recinzioni con fili di ferro spinato o con altri materiali che possono costituire pericolo per i passanti.

### **TITOLO IV°**

#### **QUIETE PUBBLICA**

#### Art. 24

#### **Esercizio dei mestieri, arti ed industria.**

Non è consentita l'attivazione di industrie, arti, mestieri rumorosi nei centri abitati.

Chi esercita un arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti rumorosi, deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.

Salva speciale autorizzazione del Sindaco, è vietato esercitare mestieri che siano causa di rumore o di disturbo dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 20 alle ore 7 del mattino.

Comunque nella vicinanza di scuole, istituti di educazione, chiese, case di riposo, uffici pubblici e simili è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che rechino disturbo.

Il Sindaco può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori od il disturbo possono recare particolare molestia.



L'ufficio tecnico, su reclamo degli interessati o di ufficio, accerta la natura dei rumori e promuovono i necessari provvedimenti del Sindaco, perché le industrie e le attività rumorose eliminino i rumori stessi o riducano l'orario di lavoro.

Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuta alla quiete delle civili abitazioni, l'Autorità comunale può vietare in modo assoluto l'esercizio, dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli esercizi o mestieri stessi.

Art. 25

**Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti.**

Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco può vietare l'emissione da parte di attività civili, industriali e di allevamento di animali, di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero che risultino nauseanti per la comunità e fonte di accertato disturbo per i cittadini.

In caso di recidiva inosservanza, il Sindaco può disporre la temporanea sospensione dell'attività, acquisiti i pareri degli enti competenti.

Art. 26

**Funzionamento apparecchiature in case di abitazione.**

Negli appartamenti di case destinati ad abitazione civile, possono essere usati apparecchi che producono rumore o vibrazioni di limitata entità e tali da non arrecare disturbo al vicinato.

L'Autorità comunale ha facoltà di prescrivere limitazioni nei casi particolari.

E' vietato ai conducenti di autoveicoli di provare nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rombi, scoppi e rumori inutili.

Art. 27

**Uso di strumenti sonori in abitazioni private.**

Nelle abitazioni private e nei locali pubblici è vietato produrre o lasciar produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo ai vicini.

A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi.

Art. 28

**Uso di strumenti sonori.**

E' vietato l'uso delle sirene o altri strumenti sonori. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro.

In ogni caso, il Sindaco, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini.

Art. 29

**Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori.**

Dalle ore 21 alle ore 7 nelle vicinanze delle abitazioni le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.

Art. 30

**Schiamazzi, grida, canti.**

Sono vietate grida, schiamazzi e canti nelle vie e piazze tanto di giorno che di notte.

Art. 31

**Orari di esercizio delle attività musicali dei pubblici esercizi.**

Fatto salvo quanto previsto dall'apposita normativa di settore, nei locali pubblici o all'aperto, le sorgenti sonore fisse o elettroacustiche, in altre parole le manifestazioni musicali (concerti, piani bar, audizioni e simili) che



immettono suoni nell'ambiente esterno e/o abitativo possono tenersi dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 23,00. Allo stesso orario si devono attenere anche le attrazioni all'interno dei Luna Park o comunque attrazioni di tale genere anche collocate singolarmente, salvo deroga del Sindaco.

Nel periodo 1° giugno – 15 settembre il limite è prorogato alle ore 24,00.

Al fine del precedente comma 1 sono considerati ambiente esterno il marciapiede pubblico, le vie pubbliche antistanti gli esercizi, i locali destinati ad altre attività e le abitazioni private confinanti o no.

Il Sindaco, con apposito provvedimento, potrà modificare gli orari e i periodi a seconda delle necessità.

Nell'esercizio delle attività di cui sopra è vietato arrecare molestia e disturbo al vicinato.

#### Art. 32

#### **Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni.**

E' vietata la detenzione in abitazione, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la pubblica quiete.

### TITOLO V

#### **NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI**

#### Art. 33

#### **Detenzione e deposito di materie infiammabili**

Salvo quanto previsto dalle norme per la prevenzione degli incendi, è vietato detenere nelle case di abitazione e loro pertinenze, nei negozi, nelle botteghe e negli esercizi in genere, materie liquide, solide e gassose facilmente infiammabili, in quantità superiore a quella d'uso corrente per fini domestici, per il tipo di locale o dell'esercizio.

#### Art. 34

#### **Altri divieti per la prevenzione di incendi ed esplosioni**

Allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni è vietato:

- a) far uso di fiamme o accendere fuochi in luogo pubblico o privato senza giustificato motivo e senza le dovute cautele in particolare nelle zone alberate, in quelle a vegetazione arborea o arbustiva, nei parchi e giardini e loro vicinanze;
- b) depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili o esplosive e loro residui, nonché stazionare con veicoli usati o adibiti per il trasporto delle suddette sostanze nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone;
- c) porre, lasciar cadere o disperdere sul suolo pubblico materie infiammabili che possano essere causa di inquinamento o di incendio.

#### Art. 35

#### **Animali pericolosi – Cani**

Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l'incolumità dei Cittadini, non possono essere introdotti nel territorio comunale se non trasportati su idonei veicoli attrezzati in modo da impedirne la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone, e seguendo l'itinerario più breve per raggiungere i luoghi di destinazione.

I cani di qualunque razza o taglia non possono circolare ed essere introdotti in luoghi aperti al pubblico senza essere muniti di museruola a panierino.

I cani di alta taglia in genere, specie bulldogs, i danesi, i lupi ed altri di razza mastina devono, inoltre, essere tenuti al guinzaglio.

Dovranno essere tenuti al guinzaglio e non potranno mai essere abbandonati quei cani che abbiano l'abitudine di incutere spavento o dare molestia alle persone. I cani circolanti senza museruola o senza collare come sopra descritto, (i bulldogs, i danesi, i mastini, i lupi ecc. che non siano convenientemente custoditi) saranno affidati alle apposite strutture di accoglienza.

Sono a carico dell'eventuale proprietario reclamante tutte le spese del mantenimento oltre al pagamento della sanzione pecuniaria.



Art. 36

**Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda degli edifici.**

I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in maniera da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale.

E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.

L'Amministrazione può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'Ufficio Tecnico Comunale.

In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese.

Art. 37

**Veicoli adibiti al servizio pubblico e scuolabus.  
Norme per i passeggeri e per il personale di servizio**

Ai passeggeri dei veicoli adibiti al servizio pubblico è vietato:

- 1) fumare nelle vetture;
- 2) salire e scendere quando la vettura è in movimento;
- 3) salire e scendere da parte diversa da quella prescritta e in località diversa da quelle stabilite per le fermate;
- 4) salire quando la vettura sia segnalata completa;
- 5) parlare al manovratore o distrarre comunque il personale dalle sue mansioni;
- 6) insudiciare, guastare o comunque rimuovere o manomettere parte della vettura;
- 7) occupare più di un posto od ingombrare i passaggi, trattenersi sui predellini, aggrapparsi alle parti esterne delle vetture;
- 8) sputare all'interno delle vetture;
- 9) portare oggetti che per natura, forma o volume possano riuscire molesti o pericolosi, o possano imbrattare i viaggiatori;
- 10) essere in stato di ubriachezza, o comunque tenere un comportamento che sia offensivo per gli altri;
- 11) cantare, suonare, schiamazzare ed in altro modo disturbare;
- 12) portare cani o altri animali, esclusi cani da guida;
- 13) distribuire oggetti o stampe a scopo pubblicitario o al fine di lucro, esercitare qualsiasi commercio, vendere oggetti a scopo di beneficenza senza permesso dell'Autorità comunale e chiedere l'elemosina.

Nelle vetture autofiloviarie è fatto obbligo al viaggiatore che rimanga in piedi di sorreggersi alle apposite maniglie, mancorrenti o altri possibili appoggi.

Il personale di servizio sugli autobus deve:

- 1) mantenersi vigile e pronto nel disimpegno delle particolari incombenze del servizio e rispettare le disposizioni emanate dalla Direzione;
- 2) osservare e fare osservare le norme stabilite per i passeggeri;
- 3) tenere contegno corretto e premuroso verso i passeggeri.

**TITOLO VI**

**DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI**

Art. 38

**Orari degli esercizi**

Gli orari degli esercizi di commercio, degli esercizi pubblici e degli esercizi di vendita al pubblico sono stabiliti con ordinanza del Sindaco, e dall'art.11 del D.L.31.3.1998, n.114 e successive modifiche.

Art. 39

**Disciplina dei prezzi.**

Gli esercenti hanno l'obbligo di indicare i prezzi delle merci di largo e generale consumo esposte sui banchi di vendita o nelle vetrine o all'esterno del negozio. (art.14 del D.L.31.3.1998, n.114 e successive modifiche).

Fuori dall'obbligo specifico della pubblicità dei prezzi per i generi di largo consumo, è d'obbligo l'indicazione dei prezzi in modo chiaro e ben visibile delle merci esposte.

Tutte le merci dovranno essere pesate al netto, usando bilance e misure sempre pulite e collocate in luogo ben esposto alla luce ed alla vista del compratore.

Per gli involucri degli alimenti posti in commercio si devono osservare le norme igieniche per gli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti ai sensi delle vigenti norme.



Art. 40

**Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili**

Senza il prescritto provvedimento è vietata la vendita sulla strada, sulle piazze e nei luoghi pubblici di prodotti stagionali, come cocomeri, castagne, uva ecc., nonché di derivati da simili prodotti, come castagnacci, frutta sciropata, candita ecc.

**TITOLO VII**

**DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI**

Art. 41

**Esercizio di mestieri girovaghi**

Nessuno potrà esercitare, sia abitualmente sia occasionalmente, mestieri girovaghi nel territorio del Comune, anche se già munito del certificato di iscrizione dei mestieri girovaghi, se prima non ha ottenuto l'assenso dal competente ufficio.

E' vietato l'esercizio di mestieri girovaghi fuori dai luoghi appositamente destinati o individualmente assegnati.

A chiunque eserciti mestieri girovaghi nei luoghi autorizzati è vietato di importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi.

Art. 42

**Baracche per pubblici spettacoli**

Senza la prescritta autorizzazione, non si potranno collocare baracche, chioschi per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi scopo nemmeno sulle aree di proprietà privata quando sono esposte alla vista della pubblica via o abbiano diretto accesso dalla strada pubblica.

Le baracche, gli spazi annessi ed ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente, secondo le disposizioni degli articoli precedenti, dovranno essere a cura del concessionari, mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali.

Al concessionario è vietato:

- a) attirare il pubblico con richiami molesti e rumorosi;
- b) di tenere aperte le baracche oltre gli orari stabiliti dai regolamenti locali o fissati nell'autorizzazione.

Art. 43

**Durata e revoca della licenza comunale per mestieri ambulanti**

Le licenze per mestieri ambulanti hanno la durata indicata nell'atto autorizzativo o in norme di settore.

Se del caso, il competente organo revocherà la licenza a coloro che contravvengono reiteratamente alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti o non tengano un contegno corretto nell'esercizio del mestiere e non osservino le diverse condizioni alle quali il permesso fu subordinato o non paghino i dovuti diritti.

Inoltre, la revoca avviene quando il titolare abbia ceduto ad altri la licenza oppure non abbia usufruito personalmente della stessa, salvo che ciò derivi da motivi temporanei di salute fatti constatare mediante certificato medico da esibire all'Ufficio della Polizia locale.

**TITOLO VIII**

**V A R I E**

Art. 44

**Scambio di cose tra hobbisti e scambisti**

Ferma restando la necessaria concessione di occupazione di suolo pubblico da richiedersi secondo il regolamento specifico, tutte le iniziative finalizzate allo scambio di prodotti da parte di hobbisti e scambisti, anche se si svolgono in area privata, devono essere preventivamente comunicate all'Amministrazione, che le autorizza purché si tratti di uno scambio di merci e non di una vendita.

Il valore simbolico, che lo scambista eventualmente attribuisca alla propria merce, deve essere esposto in modo chiaro, visibile e leggibile su ogni articolo.



La vendita anziché lo scambio della merce comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs.n.114/1998 (Riforma della disciplina relativa al settore commercio).

Art. 45

**Materiale pornografico, insediamento di “sexy shop”**

È vietato esporre in vendita materiale pornografico ad una distanza inferiore a 500 metri da luoghi di culto, case di cura, case protette un genere, cimiteri, scuole di qualsiasi ordine e grado e insediamenti destinati all'educazione ed allo svago di bambini e ragazzi. La distanza è calcolata fra i due punti più prossimi appartenenti alle distinte unità immobiliari calcolate sul percorso pedonale più breve.

È vietato esporre in luogo pubblico o visibile da luogo pubblico materiale a contenuto pornografico.

Art. 46

**Decenza pubblica.**

È vietato esporre al pubblico, distribuire ed offrire in vendita, stampati, scritti o disegni contrari alla pubblica decenza, che possono offendere o che suonino d'offesa al sentimento civile, morale, religioso e patriottico.

Art. 47

**Contrassegni del Comune.**

È vietato usare lo stemma del Comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.

**TITOLO IX**

**NORME FINALI E SANZIONI**

Art. 48

**Applicazione delle sanzioni amministrative.**

Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una sanzione più grave, i trasgressori delle disposizioni del presente regolamento sono puniti con la sanzione amministrativa da €25,00 ad €500,00, ai sensi dell'art.7 bis delle Legge n.3/2003.

Per l'accertamento e la definizione amministrativa delle violazioni si applicano le norme di cui alla Legge 24.11.1981, n. 689.

Art. 49

**Abrogazioni.**

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate e cessano pertanto di avere efficacia le norme del Regolamento di Polizia Urbana precedente nonché tutte le ordinanze riguardanti le materie disciplinate dal presente Regolamento o in contrasto con lo stesso.

Art. 50

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento è pubblicato per dieci giorni all'Albo Comune ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.



## **INDICE GENERALE**

### **TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

Art. 1 – Ambito di applicazione	pag.	1
Art. 2 – Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana	pag.	1
Art. 3 – Richiesta e rilascio delle autorizzazioni	pag.	1

### **TITOLO II OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO**

Art. 4 – Campo di applicazione	pag.	1
Art. 5 – Sospensione e revoca delle concessioni	pag.	2
Art. 6 – Modalità per il carico e lo scarico delle merci	pag.	2
Art. 7 – Scarico di rottami e di detriti	pag.	2
Art. 8 – Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche	pag.	2
Art. 9 – Installazione di chioschi ed edicole	pag.	2

### **TITOLO III NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI**

Art. 10 – Disposizioni generali	pag.	2
Art. 11 – Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale	pag.	3
Art. 12 – Sgombro della neve	pag.	3
Art. 13 – Divieto di getto di opuscoli e foglietti	pag.	3
Art. 14 – Manutenzione degli edifici	pag.	3
Art. 15 – Ornamento esterno dei fabbricati	pag.	3
Art. 16 – Depositi in proprietà privata	pag.	4
Art. 17 – Spolveramento di panni e tappeti	pag.	4
Art. 18 – Pattumiere e recipienti con rifiuti	pag.	4
Art. 19 – Viali, giardini pubblici e parchi pubblici	pag.	4
Art. 20 – Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo al decoro ed alla moralità	pag.	4
Art. 21 – Altri atti vietati	pag.	4
Art. 22 – Caravan, autocaravan, tende, carri abitazione ed accampamenti	pag.	5
Art. 23 – Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico	pag.	5

### **TITOLO IV QUIETE PUBBLICA**

Art. 24 – Esercizio dei mestieri, arti ed industria	pag.	5
Art. 25 – Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti	pag.	6
Art. 26 – Funzionamento apparecchiature in case di abitazione	pag.	6
Art. 27 – Uso di strumenti sonori in abitazioni private	pag.	6
Art. 28 – Uso di strumenti sonori	pag.	6
Art. 29 – Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori	pag.	6
Art. 30 – Schiamazzi, grida, canti	pag.	6
Art. 31 – Orari di esercizio delle attività musicali dei pubblici esercizi	pag.	6
Art. 32 – Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni	pag.	7

### **TITOLO V NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI**

Art. 33 – Detenzione e deposito di materie infiammabili	pag.	7
Art. 34 – Altri divieti per la prevenzione di incendi ed esplosioni	pag.	7
Art. 35 – Animali pericolosi – Cani	pag.	7
Art. 36 – Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda degli edifici	pag.	8
Art. 37 – Veicoli adibiti al servizio pubblico e scuolabus – norme per i passeggeri e per il personale di servizio	pag.	8



**TITOLO VI**  
**DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI**

Art. 38 – Orari degli esercizi	pag. 8
Art. 39 – Disciplina dei prezzi	pag. 8
Art. 40 – Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili	pag. 9

**TITOLO VII**  
**DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI**

Art. 41 – Esercizio di mestieri girovaghi	pag. 9
Art. 42 – Baracche per pubblici spettacoli	pag. 9
Art. 43 – Durata e revoca della licenza comunale per mestieri ambulanti	pag. 9

**TITOLO VIII**  
**V A R I E**

Art. 44 – Scambio di cose tra hobbisti e scambisti	pag. 9
Art. 45 – Materiale pornografico, insediamento di “sexy Shop”	pag. 10
Art. 46 – Decenza pubblica	pag. 10
Art. 47 – Contrassegni del Comune	pag. 10

**TITOLO IX**  
**NORME FINALI E SANZIONI**

Art. 48 – Applicazione delle sanzioni amministrative	pag. 10
Art. 49 – Abrogazioni	pag. 10
Art. 50 – Entrata in vigore	pag. 10